



Regione
Lombardia

ASL Mantova



**TRIBUNALE DI MANTOVA
PRESIDENZA**

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha introdotto nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno, modificando gli articoli 388, 414, 417, 418 c.c. in materia di interdizione e di inabilitazione.

Pertanto, al fine di fornire agli utenti indicazioni di massima, utili ad una proceduralizzazione unitaria del nuovo istituto, i Giudici Tutelari del Tribunale di Mantova, in persona del Presidente dott. Filippo Nora, e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova, in persona del Direttore Generale Dott. Mauro Borelli, hanno adottato il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

PREMESSO CHE:

1. l'ASL ha istituito nell'agosto 2008, ai sensi della Legge regionale del 12 marzo 2008 n. 3 e successive circolari applicative, l'Ufficio di Protezione Giuridica (d'ora in poi denominato UPG) con Deliberazione n. 398 del 28.08.2008, con i compiti di:
 - orientamento/consulenza/supporto ai familiari, ai servizi sociali degli Enti Locali, alle strutture residenziali nella presentazione del ricorso, nella gestione del ruolo, nella valorizzazione della rete parentale/amicale (per il tramite degli Sportelli Unici ASL ubicati presso le sedi principali dei Distretti Socio sanitari);
 - attività di reperimento degli Amministratori di sostegno, tramite azioni di sensibilizzazione, collaborazioni con l'associazionismo locale, predisposizione di elenchi di Amministratori di sostegno, piani individualizzati, ecc.;
 - sostegno/consulenza agli Amministratori di sostegno nello svolgimento della loro attività, anche con l'organizzazione di gruppi permanenti di confronto e counseling;
 - coordinamento/raccordo con i servizi territoriali e specialistici che hanno in carico i casi per la condivisione dei progetti di intervento;
 - raccordo istituzionale con gli Uffici del Giudice Tutelare competente;
2. essendo l'UPG deputato a fornire all'interessato e ai suoi familiari nonché ai servizi socio assistenziali e socio sanitari la consulenza per la presentazione del ricorso di apertura di amministrazione nonché all'Amministratore sostegno nominato il supporto necessario all'espletamento dei compiti in materia, appare di fondamentale importanza essere in grado di fornire informazioni corrette in merito alle procedure in atto presso il Tribunale di Mantova, territorio di riferimento dello stesso UPG;

3. propedeutici al raggiungimento di questo obiettivo sono l'apertura e il mantenimento di un canale di comunicazione interistituzionale fra il Tribunale e l'Azienda Sanitaria Locale;
4. in data 15 marzo 2011, presso il Tribunale Ordinario di Mantova, nell'Ufficio del Presidente Dott. Filippo Maria Nora, si sono riuniti: il Presidente del Tribunale di Mantova Dott. Maria Filippo Nora, i Giudici Tutelari Dott.ssa Paola Belvedere, Dott. Mauro Bernardi, Dott. Matteo Grimaldi, Dott. Luigi Pagliuca, Dott.ssa Alessandra Venturini, il Direttore Sociale dell'ASL della Provincia di Mantova Dott.ssa Germano Tommasini, la Responsabile dell'UPG A.S. Serena Zoboli e il Dott. Luca Ughini del medesimo Ufficio;
5. durante l'incontro sono state affrontate e discusse le residue criticità derivate dall'applicazione della legge 6/2004 nonché chiariti e condivisi alcuni aspetti procedurali relativi alla presentazione del ricorso per l'istituzione di amministrazione di sostegno ai sensi dell' art. 407 c.c.;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- presupposto per l'applicazione della misura di cui all'art. 404 c.c. è l'attualità della situazione di impossibilità, da parte del beneficiario, di provvedere ai propri interessi cosicché la stessa non verrà accordata in situazioni in cui la incapacità è solo eventuale e futura;
- la procedura di amministrazione di sostegno non potrà essere disposta nei casi di condotte evidenzianti mero disagio sociale, le quali dovranno venire supportate dai servizi sociali e di assistenza psichiatrica;
- consenso informato: assunto che ai sensi dell'art. 16 della Convenzione di Oviedo (Consiglio d'Europa - 1997) Ratificata con Legge n. 145/2001, la protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso può essere applicata con la nomina urgente di un Amministratore di sostegno, anche temporaneo, si conviene la possibilità di presentare ricorso per la nomina di Amministratore di sostegno *ad acta* a tempo determinato, con l'unica e specifica funzione di prestare il consenso informato;
- l'Amministratore di sostegno (così come il tutore nel caso di interdizione) non può prestare il consenso né per l'applicazione del t.s.o. (che va disposto secondo le modalità di cui all'art. 33 della legge 833/1978) né per il ricovero in forma coattiva della persona assistita (affetta da patologia psichica ovvero ancora tossicodipendente o alcool dipendente) presso strutture terapeutiche. Amministratore di sostegno e Tutore potranno invece prestare consenso all'inserimento del beneficiario in siffatte strutture, ma con l'adesione o almeno la non opposizione da parte di costui; Amministratore di sostegno e tutore potranno naturalmente rappresentare agli organi competenti la necessità di attivare a.s.o. e/o t.s.o.;
- pazienti con patologia psichiatrica attiva: per i soggetti incapaci, a causa di patologie psichiche incidenti sulla capacità di autodeterminazione, di riconoscere le proprie difficoltà e/o con conclamata incapacità relazionale, è opportuno che l'attivazione della procedura venga assunta dalle strutture socio-sanitarie o sanitarie che hanno in carico/cura il soggetto e che assumono, pertanto, i conseguenti compiti di tutela sanitaria garantendo la presenza - in fase di udienza - degli operatori di riferimento.

Ne consegue che in situazioni di patologia compensata e forte oppositività da parte del beneficiario e di incapacità di intendere e di volere non immediatamente rilevabile dal giudice, potrebbe essere ordinata dal Giudice Tutelare una consulenza tecnica d'ufficio riguardante le condizioni psichiche del soggetto, le cui spese verrebbero liquidate a carico del ricorrente o del beneficiario;

- gestione dell'Elenco provinciale degli Amministratori di sostegno, costituito con Deliberazione ASL n. 19 del 27/01/2010: l'Elenco è gestito dall'UPG dell'ASL di Mantova, come da Regolamento allegato all'atto di costituzione. Poiché a norma dell'art. 408 della legge 6/2004, nella scelta dell' Amministratore di sostegno, "il Giudice Tutelare preferisce, ove è possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il IV grado" (omissis) e "quando ne ravvisa l'opportunità ... può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea", si conviene che l'Elenco potrà essere utilizzato:
 - per il reperimento di un nominativo da indicare nel ricorso introduttivo o in successiva istanza di sostituzione di Amministratore di sostegno già nominato (per il quale è richiesto consenso scritto del beneficiario), previa valutazione dell'UPG dell'ASL di Mantova in merito all'abbinamento;
 - in caso di nomina da parte del Giudice Tutelare di un soggetto che ricopre carica istituzionale (Sindaco o Assessore), questi, in accordo con il responsabile dell'UPG può avvalersi dell'Elenco per individuare un volontario al quale delegare l'incarico, con contestuale deposito della delega scritta presso la Cancelleria del Giudice Tutelare; l'UPG si impegna a fornire al Presidente del Tribunale l'Elenco degli Amministratori di sostegno volontari, con i periodici aggiornamenti del caso;
- l' UPG dell'ASL di Mantova si impegna a fornire al Presidente del Tribunale la mappatura aggiornata dei servizi residenziali e non, in favore delle persone fragili presenti sul territorio, con relativo nominativo del legale rappresentante, la mappatura aggiornata dei servizi pubblici in tema di dipendenze e salute mentale, nonché l'elenco aggiornato dei Sindaci pro-tempore dei Comuni mantovani;
- l'UPG e la Cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale si faranno carico di mantenere regolari rapporti finalizzati alla condivisione di aggiornamenti procedurali e confronto sulle modalità di presentazione dei ricorsi.

Mantova, 29.06.2011

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale di Mantova
Dott. Filippo Nera

Il Direttore Generale dell'ASL di Mantova
Ing. Mauro Borelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29-6-11 ed iscritto al n° 1021/11 I Prot.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bisacco